

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE RELAZIONI SINDACALI ED I CRITERI E LE MODALITA' PER IL LORO SVOLGIMENTO A LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE PER IL COMPARTO SCUOLA

Il giorno 19 novembre 2015, in Milano, presso la sede dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo,

VISTO l'articolo 5, comma 2, lettera e) del d.lgs. 123/2011;

VISTA la nota prot. n. 10844 del 17.7.2015, con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR, stante l'esito positivo del controllo preventivo, ha provveduto ad apporre il visto n. 962 del 17.7.2015 all'ipotesi del contratto integrativo regionale *"concernente le relazioni sindacali ed i criteri e le modalità per il loro svolgimento a livello regionale e territoriale per il comparto scuola"*;

CONSIDERATA l'opportunità di aderire alle segnalazioni effettuate dall'UCB nella sopra citata nota n. 10844 del 17.7.2015,

le parti, come sopra costituite, procedono alla sottoscrizione definitiva della predetta ipotesi di contratto integrativo regionale siglato in data 19 giugno 2015.

In applicazione del vigente CCNL e delle disposizioni di legge previste dal d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni

LE PARTI STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO.

1. Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui all'art.1 del CCNL 2006-09 del 29 novembre 2007.

2. Il presente contratto decorre dalla data di definitiva sottoscrizione e conserva validità fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

3 Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali, su richiesta di una delle parti.

4. Entro 5 giorni dalla definitiva sottoscrizione, l' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, di seguito citato come U.S.R., provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente contratto integrativo e a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, tramite mail, a tutti i dirigenti scolastici della Lombardia. Successivamente, sarà cura dei dirigenti scolastici provvedere alla immediata pubblicazione del predetto contratto all'interno delle rispettive istituzioni scolastiche secondo le norme vigenti in materia.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

a) Per la parte pubblica:

- dal Dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da suoi delegati individuati tramite costituzione di apposita delegazione trattante. L'amministrazione può avvalersi del supporto di personale di propria scelta;

b) Per le organizzazioni sindacali:

- dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente C.C.N.L. 2006-2009 del 29 novembre 2007 e da esperti da loro individuati.

ART. 3 – OBIETTIVI, STRUMENTI E ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato ai criteri della correttezza e della trasparenza dei comportamenti.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo regionale sulle materie indicate al successivo art. 4, secondo le modalità e i tempi indicati;
- b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione della concertazione e delle intese e può prevedere l'istituzione di Commissioni paritetiche con finalità propositive;
- c) interpretazione autentica dei contratti regionali di cui al successivo art.6 e procedure relative.

ART. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

1. Presso l'U.S.R la contrattazione integrativa si svolge sulle materie demandate dal CCNL.

2. Su materie concordate tra le parti, saranno attivati specifici tavoli di confronto che potranno concludersi con un'intesa.

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL del 29.11.2007, si svolge annualmente la contrattazione integrativa regionale sulle seguenti materie:

- a) linee d'indirizzo e criteri per la tutela della salute e per l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, sentite le proposte formulate dall'organismo paritetico territoriale di cui all'art. 74 del CCNL 2006-09;
- b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall'Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo migratorio, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da concludere entro il 31 ottobre;
- c) criteri e modalità di fruizione delle iniziative formative e di verifica dei risultati per il personale docente, educativo, ATA e per il personale impegnato in attività di telelavoro (art. 141 del CCNL del 29.11.2007);
- d) ulteriori, eventuali modalità per l'attuazione del diritto di fruizione della mensa gratuita per il personale docente e ATA in servizio alla mensa (art 21 del CCNL del 29.11.2007).

4. Presso l' U.S.R la contrattazione integrativa si svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:

- a) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali - nonché la durata massima delle stesse (art.8 comma 6 del CCNL del 29.11.2007) – e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;

- b) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- c) modalità per la costituzione e funzionamento di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

5. Il Direttore regionale, sulle materie di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente contratto, formalizza la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative.

6. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. 30/3/2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni. Entro i primi 10 giorni di negoziato, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà d'iniziativa nell'ambito della vigente disciplina contrattuale.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE.

1. Informazione preventiva - L'Amministrazione scolastica regionale fornisce alle OO.SS. firmatarie del presente contratto, attraverso incontri concordemente programmati, informazioni preventive, previa documentazione cartacea e/o informatica, ove già disponibile, sulle seguenti materie:

- a. formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
- b. criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
- c. modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
- d. operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
- e. dati generali sullo stato di occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
- f. strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
- g. andamento generale della mobilità;
- h. esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione;
- i. informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.

2. L'U.S.R. fornisce, inoltre, informazione alle OO.SS. di cui al precedente comma sulle seguenti materie:

- criteri di utilizzazione del personale

3. Le OOSS. firmatarie del presente contratto possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione di cui ai commi 1 e 2, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo sarà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di concertazione e dovrà, in ogni caso, chiudersi nel termine perentorio di sette giorni lavorativi dall'apertura.

4. L'USR provvederà a pubblicare il materiale e la documentazione relativa ai commi precedenti sul proprio sito istituzionale nella sezione "materiali" dello spazio dedicato alle OO.SS., accessibile solo alle OO.SS. attraverso apposita password.

5. La Direzione Generale Regionale facilita le comunicazioni di carattere sindacale, concernenti le materie previste dal CCNL e dal presente CIR, tra le OO.SS. firmatarie del presente contratto ed i dirigenti scolastici attraverso la pubblicazione delle comunicazioni ricevute dalle OO.SS. in apposito spazio riservato alle "comunicazioni sindacali" all'interno del sito web della Direzione Regionale con link accessibile dalla home page.

6. Organismi paritetici, Commissioni bilaterali, Comitati.

In coerenza con gli obiettivi individuati nel CCNL del 29.11.2007 e dalle norme vigenti, con le modalità previste dagli stessi, vengono costituiti a livello regionale:

- a) Il **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni** (CUG – organismo paritetico ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'articolo 21 della L. n. 183/2010 e della Direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 – G.U. n. 134 dell'11 giugno 2011);
- b) l'Organismo paritetico territoriale Salute e sicurezza (d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; art.74 CCNL del 29.11.2007). L'organismo paritetico svolge i compiti e i ruoli previsti al comma 2 dell'art.74 citato;
- c) la Commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale, da costituirsi ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) del CCNL del 29.11.2007;

7. L'USR comunicherà alle OO.SS. i nominativi dei referenti e dei responsabili inseriti nell'organigramma per ciascun ufficio, settore e responsabilità. Parimenti le OO.SS. comunicheranno all'USR la delegazione trattante ed eventuali responsabili di settore. Inoltre le parti comunicheranno vicendevolmente eventuali variazioni intervenute.

ART.6 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI.

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo regionale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 15 giorni dalla data del primo incontro.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente contratto integrativo regionale

ART. 7 - ATTUAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE

1. L'U.S.R. fornisce all'inizio di ogni anno scolastico gli indirizzi e-mail aggiornati di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative della Regione, statali e paritarie, distinte per provincia, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto e provvede alla loro pubblicazione sul sito regionale.

2. L'U.S.R. si impegna a favorire lo svolgimento, fuori dall'orario di servizio, di iniziative di consultazione della categoria, sulle materie oggetto della contrattazione integrativa e/o decentrata regionale, promosse da una o più OO.SS. firmatarie del presente contratto.

3. L'U.S.R. mette a disposizione delle OO.SS. regionali, presso la propria sede centrale, su richiesta, un idoneo locale per lo svolgimento delle riunioni sindacali.

4. L'U.S.R. garantisce l'informazione alle OO.SS. anche in ordine alle attività svolte dagli A.T. per conto dell'U.S.R.

4 

5 Ai responsabili regionali e provinciali delle OO.SS. o loro delegati è garantito l'accesso agli albi sindacali ed agli uffici amministrativi nei punti di erogazione del servizio scolastico del territorio regionale.

6. Ai fini di ottimizzare le relazioni sindacali e garantire il buon funzionamento degli uffici dell'USR, ai responsabili regionali delle OO.SS. o loro delegati è garantito l'accesso ordinario agli uffici dell'USR e degli A.T. L'accesso sarà regolamentato da apposita intesa, rivedibile annualmente, da stipularsi entro 30 giorni dalla firma del presente contratto. L'intesa è comprensiva delle corrispondenti intese provinciali di cui al comma 7.

7. Ai responsabili provinciali delle OO.SS. o loro delegati è garantito l'accesso ordinario agli uffici degli A.T. L'accesso sarà regolamentato da apposita intesa, rivedibile annualmente, da stipularsi entro 30 giorni dalla firma del presente contratto.

8. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale riportante l'ordine del giorno, i presenti, gli intervenuti, le decisioni assunte e le eventuali note a verbale rilasciate dalle parti, singolarmente o congiuntamente.

PARTE SECONDA -DIRITTI E PREROGATIVE SINDACALI

ART. 8 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI, E NORME PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI A LIVELLO PROVINCIALE E DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007, ciascuna assemblea può avere la durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune.

2. Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2006-09, si conviene che le assemblee territoriali in orario di servizio se svolte a livello provinciale possono avere la durata massima di 3 ore, e di 4 ore se svolte a livello regionale, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio. Relativamente al computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad assemblee sindacali, si terrà conto della dichiarazione di adesione del personale, in relazione all'orario di servizio dello stesso, coincidente con l'orario di assemblea.

3. Le assemblee che riguardano i CPIA, gli istituti comprensivi ovvero istituti con più plessi, succursali, sezioni staccate e coordinate possono avere una durata massima di 3 ore. Per il computo individuale annuale delle ore di partecipazione a questo tipo di assemblee sindacali, si terrà conto delle ore di effettiva assenza in relazione all'orario di servizio dello stesso, coincidente con l'orario di assemblea.

4. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente Scolastico stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali coincidenti con l'assemblea sindacale.

5. Le OO.SS., in modo congiunto o disgiunto, rendono noto lo svolgimento delle assemblee di cui al precedente comma 2, almeno 6 giorni prima, al Direttore Generale Regionale o al dirigente dell'A.T. Questi ultimi, per le assemblee regionali o provinciali, secondo la rispettiva competenza, provvederanno alla pubblicazione delle comunicazioni ricevute dalle OO.SS., in apposito spazio riservato alle "comunicazioni sindacali" all'interno del sito web dell'U.S.R o dell'A.T., con link accessibile dalla home page.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE.

1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro a livello di singola istituzione scolastica, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che l'effettuazione di azioni di sciopero, ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto, siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti all'organismo istituito ai sensi del successivo comma 2. La richiesta di conciliazione, da trasmettere all'Ufficio per le relazioni sindacali dell'U.S.R., deve essere formulata in forma scritta da parte dei soggetti sindacali titolari della contrattazione e/o dalla RSU dell'Istituto coinvolto e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Il competente Ufficio per le relazioni sindacali dell'U.S.R. provvederà ad inoltrare la predetta richiesta, corredata dalla relativa documentazione, a tutti i componenti dell'organismo di conciliazione. La convocazione delle parti è fissata dall'U.S.R. entro 10 giorni dalla richiesta e la procedura di conciliazione dovrà concludersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione. Verrà redatto un verbale contenente l'esito della procedura. Le parti, durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, si astengono da qualsiasi iniziativa pregiudizievole alla procedura di conciliazione stessa.

2. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con decreto del Direttore Generale, è costituito l'organismo di conciliazione composto da:

- il direttore generale o un suo delegato con funzioni di presidente;
- il dirigente responsabile dell'Ufficio II – Dirigenti Scolastici o un suo delegato;
- i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative.

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale, di qualifica corrispondente all'Area Terza.

3. Con apposita intesa tra U.S.R. ed OO.SS., entro 10 giorni dalla costituzione dell'organismo di conciliazione, saranno definiti i criteri di non ammissibilità delle istanze, che verranno pubblicati nell'apposita sezione del sito. Qualora la richiesta di conciliazione sia ritenuta non ammissibile da parte dell'U.S.R., sulla base dei criteri di non ammissibilità, verrà fornita adeguata motivazione scritta nei confronti della parte richiedente.

ART. 10 – NORME FINALI

Nell'ipotesi di mancato rispetto di quanto sancito nel presente accordo, su semplice richiesta anche di una delle parti firmatarie del presente contratto, le parti si riuniscono entro 5 giorni per una valutazione dei motivi.

Tale procedura con finalità di salvaguardia-raffreddamento sarà altresì finalizzata all'analisi di eventuali modifiche al presente protocollo che consentano di evitare il ripetersi della situazione, eliminando le cause che l'avessero eventualmente determinata.

ART. 11 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali che regolano la materia.

Per la parte Pubblica

IL DIRETTORE GENERALE

Delia Campanelli

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII

Luca Volontè

Per la parte sindacale

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS - CONFSAL

GILDA UNAMS